AREA PROMOZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE CONCILIAZIONE E ARBITRATO

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MAMME IMPRENDITRICI ANNO 2020



Art. 1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA) con la presente misura assegna contributi a fondo perduto a favore delle imprese, con sede legale e/o unità locali operative nell'area metropolitana di Bologna, amministrate da donne con figli nati tra il 1/1/2020 ed il giorno di invio della domanda, al fine di sostenere le spese necessarie per conciliare tempi di vita e di lavoro e non abbandonare l'attività imprenditoriale.

Art. 2. Soggetti beneficiari

Ai fini del presente regolamento per donne imprenditrici si intendono le donne:

- titolari di impresa individuale
- socie amministratrici di società di persone
- legali rappresentanti o consigliere delegate di società di capitali.

Possono partecipare al presente Regolamento:

- 1. Le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, con sede legale e/o unità locale nell'area metropolitana di Bologna, iscritte al Registro Imprese (o al REA in caso di unità locali) della Camera di Commercio di Bologna amministrate da una donna imprenditrice, in base alla definizione di cui sopra, che abbia un figlio/a nato/a tra il 1/1/2020 ed il giorno di presentazione della domanda di contributo e che svolga il proprio ruolo imprenditoriale presso la sede o unità locale dell'impresa ubicata nell'area metropolitana di Bologna.
- 2. In particolare le imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - A. **essere** iscritte al Registro Imprese;
 - B. **essere** in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna;
 - C. **non essere** sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione, o trovarsi in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
 - D. essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 e da quanto previsto dalla L. 136/2010 artt. 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni (documentazione antimafia), nonché essere in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL (DURC);
 - E. **non essere** fornitori di beni e servizi a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

Le imprese dovranno possedere i requisiti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione o affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari/liquidazione giudiziale o cancellazione dell'impresa) non consentirà l'erogazione del contributo.

Art. 3. Entità del contributo e regime de minimis

I contributi sono assegnati a fondo perduto, in un'unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili. Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento, nel limite massimo di € 12.500.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a ≤ 2.000 .

I contributi non sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese.

I contributi previsti dal presente regolamento vengono concessi in regime "de minimis" ai sensi dei Regolamenti UE n° 1407 e 1408 del 18/12/2013 (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea . Questo comporta che **un'impresa unica** non possa ottenere nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari

precedenti dell'impresa, aiuti di fonte pubblica erogati in regime "de minimis" (come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo) per un importo superiore a:

- 200.000 Euro, per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro ai sensi del Reg.1407/2013;
- 20.000 Euro per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Reg.UE 1408/2013 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

Ove sommando l'aiuto spettante agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati, non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a)un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b)un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

Art. 4. Spese ammissibili ed obblighi

Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese (al netto dell'IVA), già sostenute tra il 1/1/2020 e la data di invio della domanda, o che l'impresa prevede di sostenere entro il 31/12/2020, allegando idonei preventivi o contratti:

- 1. Spese sostenute dall'impresa per implementare l'organico presso la sede o unità locale ubicata nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna e far fronte alla minore presenza in azienda della donna imprenditrice. Per implementazione dell'organico si intendono le assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate per far fronte alla minor presenza nel periodo di maternità e nel primo anno di vita del bambino, considerando il costo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali riferito a tale periodo e comunque all'interno dell'arco temporale tra il 1/1/2020 e ed il 31/12/2020;
- 2. Spese sostenute dall'impresa per attivare una postazione di telelavoro presso l'abitazione della donna imprenditrice, al fine di consentirle di svolgere le proprie funzioni anche da casa e meglio conciliare l'accudimento del/della figlio/a con la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. In questo caso le spese ammesse sono: acquisto computer fisso o portatile o netbook o ultrabook, stampante e scanner, contratto di attivazione di collegamento internet ad alta velocità, fatture periodiche utenze collegamento internet. Sono ammesse le spese fatturate dai fornitori e pagate dall'impresa tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020;
- 3. Spese sostenute dall'impresa per acquisire le prestazioni di un temporary manager che possa sostituire o integrare l'apporto lavorativo della *donna imprenditrice*, affinché questa possa meglio dedicarsi alla cura del figlio/a. Sono ammesse le spese fatturate dal temporary manager e pagate dall'impresa tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020;

sono altresì ammesse a contributo le seguenti spese, già sostenute tra il 1/1/2020 e la data di invio della domanda, o che si prevede di sostenere entro il 31/12/2020:

4. Spese sostenute direttamente dalla donna imprenditrice con risorse personali per servizi di asilo nido, baby sitter o baby parking. Il costo viene ammesso al lordo dell'Iva, ove prevista. Il contributo su tali spese viene formalmente assegnato all'impresa, che però assume l'impegno in sede di domanda di riversare alla donna imprenditrice che le ha materialmente sostenute (fatturate/addebitate e pagate) tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020. Si precisa che il contributo su tali

spese, sommato alle detrazioni e contributi riconosciuti da altri soggetti con risorse pubbliche sulle stesse spese, non potrà superare l'ammontare di queste ultime.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

Sono ammessi pagamenti in contanti solo per le spese di cui al punto 4 del presente articolo e per un importo complessivo non superiore ad € 3.000.

L'impresa beneficiaria si obbliga a mantenere la sede legale e/o operativa nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna per un periodo di almeno 2 anni dalla data di erogazione del contributo. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di commercio maggiorate degli interessi legali.

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- o soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali;
- o imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti.

Art. 5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate dalle ore 9.00 del 14/09/2020 alle ore 13 del 16/10/2020, in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato al sistema informatico AGEF utilizzato dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica).

Sul sito internet camerale <u>www.bo.camcom.gov.it</u> saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

Le domande spedite successivamente a tale data saranno respinte dal sistema.

Al modulo base, previsto dal sistema Webtelemaco, andrà allegato, a pena di esclusione:

 il modulo delle dichiarazioni sostitutive predisposto dall'ufficio, anch'esso firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

Dovrà inoltre essere allegata, pena l'inammissibilità della domanda di contributo, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito <u>www.bo.camcom.gov.it</u>. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute, modalità e data di pagamento o le spese che si prevede di sostenere entro il 31/12/2020;
- per le spese di cui al punto 1. dell'art. 4: contratto di lavoro o scrittura privata con cui si manifesta l'intento di stipulare un contratto di lavoro, indicazione buste paga già corrisposte o da corrispondere nel periodo di ammissibilità delle spese;
- per le spese di cui al punto 2. e 3. dell'art. 4: fatture/note di addebito/ricevute e/o preventivi per costi relativi al periodo di ammissibilità delle spese da sostenere (unico file pdf)
- per le spese di cui al punto 4. dell'art. 4: fatture/note di addebito/ricevute fiscalmente valide intestate personalmente alla donna imprenditrice e pagate da quest'ultima con proprie risorse nel periodo di ammissibilità delle spese o contratti/preventivi riferiti al periodo di ammissibilità delle spese, per i servizi resi a favore del/della proprio/a figlio/a (unico file pdf).

Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.

I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, conseguentemente, nel caso di esaurimento del fondo prima della data di scadenza prevista si procederà alla chiusura anticipata del bando e ne verrà data comunicazione sul sito internet camerale.

Art. 6. Procedura di valutazione ed ammissione al contributo

I contributi sono assegnati in base all'ordine cronologico di invio delle domande e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

All'impresa posizionata in corrispondenza dell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo, sarà assegnata la somma residua di contributo rispetto alla dotazione disponibile.

Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica dell'ammissibilità della domanda e delle singole spese, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con Determinazione Dirigenziale delle domande ammesse, delle domande non finanziate e delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali.

Verrà data comunicazione alle imprese interessate dell'esito delle istanze presentate.

La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.bo.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno stipulare con la Camera una convenzione, sulla base dello schema approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 164 del 12/09/2017, con imposta di bollo a carico del beneficiario. Tale adempimento è reso necessario dall'art. 2 comma 2 lettera g) della Legge 580/93, come modificata dal D. Lgs. 219/2016.

Art. 7. Rendicontazione delle attività e delle spese

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dei precedenti artt. 4 e 5 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it alla sezione 'Contributi della Camera / rendicontazioni / sostegno donne imprenditrici - Anno 2020', sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 28/2/2021, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in formato file pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute, modalità e data di pagamento;
- le fatture ed i relativi pagamenti (unico file pdf);
- il contratto di lavoro, in caso di spese di cui al punto 1 dell'art. 4;
- il contratto con il temporary manager, in caso di spese di cui al punto 3 dell'art. 4.

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto.

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa a fronte di una rendicontazione inferiore al doppio dell'importo del contributo assegnato, l'importo del contributo erogato verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 8. Esame della documentazione di spesa e liquidazione del contributo

Gli uffici camerali competenti, in presenza di tutti i requisiti regolamentari, provvederanno alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento del fondo disponibile, in base ai criteri sopra esposti.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

La Camera richiederà alla Prefettura il nulla osta antimafia secondo quanto previsto dal D.lgs 159/2011 e dalla L. 136/2010 – artt. 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impresa beneficiaria decade immediatamente dalla agevolazione ottenuta.

Art. 9. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera della Giunta Camerale n. 15 del 27/07/2017, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

Art. 10. Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.

IL SEGRETARIO GENERALE Giada Grandi IL PRESIDENTE Valerio Veronesi